



ASSOLOMBARDA
Confindustria Milano Monza e Brianza

Reddito di lavoro dipendente all'estero - Aspetti fiscali e previdenziali

Aspetti fiscali del reddito di lavoro dipendente prestato all'estero

Speaker

Armando Priolo - Fisco e Diritto d'Impresa

28 settembre 2016



Settore Fisco e Diritto d'Impresa
Armando Priolo

Gli argomenti

- Concetto di residenza fiscale
- Il reddito di lavoro dipendente all'estero (art. 51 DPR 917/86):
trasferte, distacco, trasfertisti ecc.
- Frontalieri
- Convenzioni contro le doppie imposizioni
- Il credito per le imposte pagate all'estero
- Il TFR

Residenza fiscale

Per individuare il corretto regime fiscale applicabile ad un lavoratore inviato all'estero è fondamentale la definizione di residenza fiscale:

sono considerati fiscalmente residenti in Italia coloro che per la maggior parte del periodo d'imposta (+ di 183 gg)*:

- sono iscritti nelle anagrafi della popolazione residente **oppure**
- hanno nel territorio dello Stato il domicilio (centro principale degli affari ed interessi) **oppure**
- hanno nel territorio dello Stato la residenza (dimora abituale).

* Anno bisestile 184 gg.

Residenza fiscale

Le tre condizioni sono tra loro **ALTERNATIVE**, quindi per essere considerato fiscalmente residente il dipendente deve soddisfare almeno uno dei tre requisiti.

Domicilio ai sensi del codice civile

La semplice cancellazione dall'anagrafe dei residenti e l'iscrizione all'AIRE non è quindi condizione sufficiente.

L'art. 2 del TUIR richiama la nozione di **domicilio**



luogo in cui hanno sede principale gli affari e gli interessi di natura sia economica/patrimoniale sia quelli personali (es. la famiglia).

Esempi di legami personali

Elementi rilevanti per la verifica dell'esistenza di legami personali in Italia ad esempio:

- famiglia;
- luogo in cui i figli frequentano la scuola;
- luogo di esercizio dell'attività professionale.

Requisito temporale

+ o – di 183 giorni...

La norma italiana considera un individuo fiscalmente residente in Italia per l'intero anno o non fiscalmente residente in Italia per l'intero anno (Ris. n. 471/2008)

Per anno si intende: 1 gennaio / 31 dicembre

Residenza fiscale

Soggetto fiscalmente residente



Paga le tasse sui redditi ovunque prodotti (WWT)

Soggetto fiscalmente non residente



Paga le tasse sul reddito prodotto in Italia

Norme sul lavoro all'estero

Articolo 51 del Tuir

Art. 51, co 5	Lavoratori in trasferta
Art. 51, co 6	Lavoratori trasfertisti
Art. 51, co 7	Indennità e rimborsi erogati a dipendenti trasferiti all'estero
Art. 51, co 8-bis	Lavoratori che prestano l'attività in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto all'estero e che soggiornano per più di 183 gg nel arco di 12 mesi all'estero. (Retribuzioni convenzionali)

Trasferte

MODALITÀ DI RIMBORSO DELLE SPESE

Rimborso analitico	Il dipendente riceve il rimborso di tutte le spese analiticamente documentate sostenute
Rimborso forfetario	Il datore di lavoro eroga un'indennità ominicomprendensiva delle spese che il dipendente sostiene in trasferta
Rimborso misto	Il datore di lavoro eroga un'indennità forfetaria a fronte delle spese che il dipendente sostiene in trasferta ma riceve anche il rimborso analitico di alcune spese (vitto e/o alloggio)

Trattamento fiscale: trasferta all'estero

	Sono esenti:
Rimborso analitico	Rimborso delle spese documentate di viaggio, trasporto, vitto e alloggio. Rimborso delle altre spese, anche non documentate, per un importo massimo giornaliero di 25,82 €.
Rimborso forfetario	Indennità forfetaria fino ad un importo giornaliero massimo di 77,47 €. Rimborso delle spese documentate di viaggio e trasporto.

Trattamento fiscale: trasferta all'estero

	Sono esenti:
Rimborso misto	Indennità forfetaria fino ad un importo giornaliero massimo di 51,65 € se sono rimborsati vitto <u>o</u> alloggio. Indennità forfetaria fino ad un importo giornaliero massimo di 25,82 € se sono rimborsati vitto <u>e</u> alloggio. Rimborso delle spese documentate di viaggio e trasporto.

Regime convenzionale

Il datore di lavoro al fine di applicare il regime di tassazione su base convenzionale deve verificare l'esistenza dei requisiti richiesti:

- residenza fiscale in Italia;
- continuità ed esclusività della prestazione all'estero;
- permanenza all'estero per un periodo superiore a 183 giorni nell' arco di 12 mesi.

Conteggio 183 giorni

Il lavoratore deve prestare la propria opera all'estero per un minimo di 183 giorni nell'arco di 12 mesi, questo significa che non ci si riferisce al periodo d'imposta che per le persone fisiche è l'anno solare ma può essere anche a cavallo di due anni.

Conteggio 183 giorni	
Giorni lavorativi nello Stato estero	SI
Giorni lavorativi in altri Paesi	NO
Ferie non trascorse nello Stato estero	SI
Festività non trascorse nello Stato estero	SI
Riposi settimanali non trascorsi nello Stato estero	SI
Altri giorni non lavorativi non trascorsi nello Stato estero	SI

Obblighi del sostituto d'imposta

- Se il contratto prevede la permanenza all'estero per più di 183 gg, il sostituto applica la tassazione su base convenzionale a partire dalla prima retribuzione erogata, salvo rettifica in sede di conguaglio qualora vengano meno i requisiti richiesti;
- nel caso in cui vengano corrisposte retribuzioni prima dell'entrata in vigore del decreto che ogni anno stabilisce le nuove retribuzioni convenzionali si fa riferimento al decreto dell'anno precedente, salvo poi ricalcolare in fase di conguaglio;
- nel caso in cui nel decreto non sia previsto il settore economico nel quale viene svolta l'attività da parte del dipendente non è possibile applicare il regime delle retribuzioni convenzionali.

Determinazione della retribuzione convenzionale

Per determinare la retribuzione convenzionale mensile si deve dividere per 12 la retribuzione annua prevista dal contratto collettivo spettante al dipendente, prima dell'invio all'estero, **comprensiva degli emolumenti riconosciuti per accordo fra le parti, con esclusione dell'indennità estero** (Circ. INPS 44/2008).

Importante:

- in caso di contratto a tempo parziale la retribuzione convenzionale deve essere ridotta proporzionalmente all'orario di lavoro;
- nel caso in cui nel corso dell'anno la retribuzione complessiva subisca variazioni (es. aumenti) si deve procedere al ricalcolo della retribuzione convenzionale operando gli aggiustamenti in fase di conguaglio;
- qualora il datore di lavoro riconosca al proprio dipendente alcuni benefits, successivamente all'invio all'estero, questi emolumenti in natura non subiscono alcuna tassazione autonoma in quanto il loro ammontare sarà ricompreso forfetariamente nella retribuzione convenzionale (Circ Min. Fin. 207/2000).

Esempio calcolo

Decreto 25 gennaio 2016
(Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2016)

QUADRI VALORI 2016


SETTORE	FASCIA	RETRIBUZIONE NAZIONALE		RETRIBUZIONE CONVENZIONALE
		Da	Fino a	
Industria	I		4.000,62	4.000,62
	II	4.000,63	4.760,94	4.760,94
	III	4.760,95	5.521,27	5.521,27
	IV	5.521,28	6.281,59	6.281,59
	V	6.281,60	7.041,93	7.041,93
	VI	7.041,94	in poi	7.802,17
	I		4.000,62	4.000,62

Esempio di calcolo

	Quadro Industria A	Quadro Industria B
Retribuzione annua	70.000	90.000
Indennità estero	5.000	8.000
Premio annuo stabilito ante invio	-	10.000
Retribuzione nazionale	5.833 (70.000/12)	8.333 (100.000/12)
Retribuzione convenzionale	6.281,59 x 12= 75.379,08 €	7.802,17 x 12= 93.626,04 €

Deducibilità contributi

Un aspetto controverso è rappresentato dalla possibilità di dedurre i contributi previdenziali ed assistenziali dalla retribuzione convenzionale.



Ma alcuni chiarimenti hanno ammesso la possibilità di dedurre tali contributi già in fase di sostituzione d'imposta.

Medesimo ragionamento viene fatto per i contributi alle forme di previdenza complementare e di assistenza sanitaria.

Adempimenti sostituto d'imposta

NB!

I soggetti che adempiono agli obblighi contributivi sui redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in applicazione del regime delle retribuzioni convenzionali (art. 51, co.8-bis TUIR), devono in ogni caso operare le relative ritenute fiscali, anche se il dipendente percepisce il compenso direttamente dal soggetto estero. (Art. 23, co. 1-bis DPR 600/1973)

«Bonus Renzi» e retribuzioni convenzionali

NB!

Il sostituto d'imposta riconosce anche ai lavoratori tassati su base convenzionale il c.d. «Bonus Renzi», sempre che ne abbia i requisiti (reddito complessivo inferiore a 26.000 euro e capienza d'imposta al netto delle detrazioni di lavoro dipendente).

Ai fini del calcolo del reddito complessivo andrà considerato il valore convenzionale e non l'effettivo percepito.

Casi particolari

CASO: il dipendente viene mandato all'estero con un contratto di 3 anni da ottobre 2016.

Tassazione 2016:

- Retribuzioni gennaio/settembre, lavorando in Italia ed essendo fiscalmente residente in Italia viene **tassato in modo ordinario**;
- Retribuzioni ottobre/dicembre, sapendo che presterà la sua attività, in base al contratto, per più di 183 gg nell'arco di 12 mesi e rimanendo fiscalmente residente (ed avendo tutti i requisiti richiesti) viene **tassato con le retribuzioni convenzionali**;

Tassazione 2017:

- Retribuzioni gennaio/dicembre **tassate con le retribuzioni convenzionali**.

Casi particolari

CASO: il dipendente è stato mandato all'estero con un contratto per 4 anni da marzo 2012 fino a marzo 2016, quindi rientra in Italia ad aprile 2016.

Tassazione 2016:

- Retribuzioni gennaio/marzo, avendo prestato l'attività all'estero ed avendo i requisiti per essere tassato in base al regime convenzionale viene **tassato con le retribuzioni convenzionali**;
- Retribuzioni aprile/dicembre, lavorando in Italia ed essendo fiscalmente residente in Italia viene **tassato in modo ordinario**.

Casi particolari

CASO: il dipendente viene mandato all'estero per 5 anni da ottobre 2016, si trasferisce con tutta la famiglia e si iscrive all'Aire.

Tassazione 2016:

- Retribuzioni gennaio/settembre, lavorando in Italia ed essendo fiscalmente residente in Italia viene **tassato in modo ordinario**
- Retribuzioni ottobre/dicembre, viene **tassato con le retribuzioni convenzionali**, perché per l'anno 2016 il dipendente è considerato ancora fiscalmente residente (avendo trascorso in Italia più di 183 gg nell'anno).

La norma italiana considera un individuo fiscalmente residente in Italia per l'intero anno o non fiscalmente residente in Italia per l'intero anno.

Casi particolari

CASO: il dipendente viene mandato all'estero per 5 anni da marzo 2016, si trasferisce con tutta la famiglia e si iscrive all'Aire.

Tassazione 2016:

- Retribuzioni gennaio/febbraio, lavorando in Italia viene **tassato in modo ordinario** ;
- Retribuzioni marzo/dicembre, **non è tassato**, perché per l'anno 2016 il dipendente è considerato fiscalmente non residente (essendo non residente per più di 183 gg nell'anno).

La norma italiana considera un individuo fiscalmente residente in Italia per l'intero anno o non fiscalmente residente in Italia per l'intero anno.

Altre disposizioni

In tutti i casi in cui il dipendente non sia inviato all'estero in regime di trasferta e non si rende applicabile la tassazione su base convenzionale, il datore di lavoro applica la tassazione ordinaria verificando nel caso altre disposizioni agevolative dell'art. 51 del TUIR.

- Trasfertisti
- Indennità o rimborsi per trasferimento

Trasfertisti

Al lavoratore che per le caratteristiche dell'attività svolta è chiamato a svolgere la propria attività in sedi sempre diverse



Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti per questo tipo di attività concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare.

Indennità e rimborsi per trasferimento

Al lavoratore trasferito (all'estero) presso una sede di lavoro differente



Le **indennità e i rimborsi spese** non concorrono a formare il reddito nella misura del 50% del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a 4.648,11 €.

NB!

La disposizione si applica solo per il primo anno anche se le indennità sono corrisposte per più anni.


Indennità e rimborsi per trasferimento

Le **spese di viaggio**, comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico, e di **trasporto delle cose**, le **spese e gli oneri sostenuti** dal dipendente in qualità di conduttore **per il recesso dal contratto d'affitto** a causa del trasferimento, se rimborsate dal datore e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito.

NB!

Anche in caso di contemporanea erogazione delle indennità per trasferimento.

Schema: reddito di lavoro dipendente prestato all'estero



Frontalieri

La normativa italiana prevede un trattamento particolare per i redditi da lavoro dipendente prestato in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti in Italia.

In particolare la disposizione si riferisce ai soli redditi percepiti dai lavoratori dipendenti che sono residenti in Italia e che quotidianamente si recano per svolgere la prestazione di lavoro all'estero in zone di frontiera (**Francia, Austria, San Marino, Città del Vaticano**) o in Paesi limitrofi (**Principato di Monaco**).

Frontalieri

L'agevolazione prevede che tale reddito di lavoro dipendente concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente la **franchigia di 6.700 euro**.

Ai fini dell'applicazione del presente regime il sostituto d'imposta deve:

- determinare il totale della retribuzione corrisposta in relazione al reddito di lavoro svolto come “frontaliero”;
- ridurre tale importo della franchigia pari a 6.700 euro;
- applicare la tassazione Irpef su tale importo ridotto secondo le normali regole.

NB!

La franchigia spettante di 6.700 euro non deve essere riparametrata alla durata del rapporto nell'anno, ma utilizzata in maniera fissa.

Frontalieri svizzeri

Caso particolare è rappresentato dai frontalieri italiani che si recano a lavorare in **Svizzera**.

Si verificano due casi differenti:

1. lavoratori frontalieri residenti nei comuni italiani compresi nella fascia di 20 Km dal confine italo-svizzero che si recano a lavorare nei cantoni dei Grigioni, del Ticino e del Valdese;
2. lavoratori frontalieri residenti in tutti gli altri comuni italiani che si recano a lavorare in Svizzera.

Frontalieri svizzeri caso 1

Nel primo caso si applica l' Accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1973, in base al quale:

“i salari, gli stipendi e gli altri elementi facenti parte della remunerazione che un lavoratore frontaliere riceve in corrispettivo di una attività dipendente sono imponibili soltanto nello Stato in cui tale attività è svolta.”



Nel nostro caso quindi il reddito è tassato unicamente in Svizzera

Frontalieri svizzeri caso 2

Nel secondo caso si applica invece il regime ordinario dei frontalieri per cui il reddito di lavoro dipendente concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente la franchigia di 6.700 euro.

«Bonus Renzi» e frontalieri

NB!

I lavoratori frontalieri possono beneficiare del c.d. «Bonus Renzi», sempre che ne abbiano i requisiti (reddito complessivo inferiore a 26.000 euro e capienza d'imposta al netto delle detrazioni di lavoro dipendente).

Ai fini del calcolo del reddito complessivo andrà considerato l'importo eccedente i 6.700 euro di franchigia.

Doppia imposizione

Nel caso di invii all'estero può capitare che il dipendente subisca **una doppia imposizione**, poiché rimanendo fiscalmente residente in Italia è tassato nel nostro paese secondo la nostra normativa e contemporaneamente è assoggettato ad imposizione nello Stato estero dove esercita la propria attività secondo le regole locali .

I fenomeni di doppia imposizione possono essere eliminati o attenuati mediante:

- **le convenzioni contro le doppie imposizioni;**
- **credito per le imposte pagate all'estero.**

Convenzioni contro le doppie imposizioni: regola generale

In base alle Convenzioni contro le doppie imposizioni il reddito di lavoro dipendente viene tassato in base alla regola generale contenuta nel 1° paragrafo dell'art. 15.

1. Fatte le disposizioni degli [artt. 16](#), [18](#) e [19](#), i salari, gli stipendi e le altre remunerazioni analoghe che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato, a meno che tale attività non venga svolta nell'altro Stato contraente. Se l'attività è quivi svolta, le remunerazioni percepite a tal titolo sono imponibili in questo altro Stato.

Convenzioni contro le doppie imposizioni: regola generale

REGOLA GENERALE

Attività svolta nello Stato di residenza (Italia)	<u>Tassazione esclusiva</u> nello stato di residenza (Italia).
Attività svolta nello stato di non residenza (Stato estero)	Tassazione <u>sia</u> nello Stato di residenza (Italia) <u>sia</u> nello Stato dove viene svolta l'attività.

Convenzioni contro le doppie imposizioni: eccezione

L'eccezione alla regola generale è contenuta nel paragrafo 2 dell'art. 15:

2. Nonostante le disposizioni del par. 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente svolta nell'altro Stato contraente sono imponibili soltanto nel primo Stato se:

- a) il beneficiario soggiorna nell'altro Stato per un periodo o periodi che non oltrepassano in totale 183 giorni nel corso dell'anno fiscale considerato, e*
- b) le remunerazioni sono pagate da o per conto di un datore di lavoro che non è residente dell'altro Stato, e*
- c) l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nell'altro Stato*

Convenzioni contro le doppie imposizioni: eccezione

Unica eccezione alla regola generale si ha quando, pur svolgendo l'attività in uno Stato estero, sussistono **contemporaneamente** le seguenti condizioni:

- il dipendente soggiorna nello Stato estero per meno di 183 gg nell'anno solare;
- le remunerazioni sono pagate da o a nome di un datore di lavoro che non è residente nello Stato estero;
- l'onere delle remunerazioni non è sostenuto da una stabile organizzazione o da una base fissa che il datore di lavoro ha nello Stato estero.

In questo caso la **tassazione avviene unicamente nel paese di residenza** del lavoratore.

Convenzioni contro le doppie imposizioni: BONUS Renzi (80 euro)

Circolare 9/E del 14 maggio 2014

Il soggetto che ha percepito un reddito in Italia che è stato esentato dall'imposizione per effetto delle Convenzioni contro le doppie imposizioni **NON** ha diritto al bonus di 80 euro

Credito per le imposte pagate all'estero

L'ordinamento italiano prevede un credito d'imposta come strumento per limitare eventuali fenomeni di doppia imposizione (art. 165 del TUIR).

Condizioni per poter richiedere il credito d'imposta:

- il reddito estero concorra a formare il reddito complessivo in Italia;
- l'imposta estera sia stata pagata a titolo definitivo, attraverso:
 - dichiarazione dei redditi Stato estero;
 - distinta di versamento imposte;
 - certificazione rilasciata dal datore di lavoro estera;
 - certificato di definitività delle imposte estere.

Credito per le imposte pagate all'estero

Normalmente il credito d'imposta viene detratto nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui concorre alla determinazione del reddito imponibile il relativo reddito prodotto all'estero, a condizione che il pagamento a titolo definitivo dell'imposta estera avvenga prima della presentazione della relativa dichiarazione dei redditi.

Es.

reddito estero prodotto nel 2015

tassato in Italia nel 2015



credito d'imposta spettante in Unico 2016

se imposte estere liquidate entro il 30 settembre 2016

Situazione particolare

Se, invece, un reddito prodotto all'estero concorre a formare il reddito complessivo in un anno, mentre l'imposta assolta all'estero diviene definitiva in un anno successivo, il credito d'imposta spetta in tale ultimo anno ma, sarà necessario calcolare il limite di spettanza sulla base degli elementi di reddito dell'esercizio in cui il reddito ha concorso a formare il reddito complessivo.

Es.

reddito estero prodotto nel 2015

tassato in Italia nel 2015

imposte estere liquidate il 30 novembre 2016



Recupero del credito sui redditi 2016 (conguaglio, 730, Unico)

Calcolo importo di credito spettante

L'importo detraibile come credito per imposte pagate all'estero corrisponde al minore tra:

- le imposte pagate all'estero in via definitiva;
- il limite imposta estera detraibile così calcolato:

$$\text{Imposta lorda} \times \frac{\text{Reddito estero}}{\text{Reddito complessivo}}$$

Esempio

A. Reddito estero:	3.000 euro
B. Imposta estera definitiva:	800 euro
C. Reddito italiano:	10.000 euro
D. Reddito complessivo (A+C):	13.000 euro

al reddito complessivo applico le aliquote previste per gli scaglioni di reddito → $13.000 \times 23\% = 2.990$

E. Imposta lorda:	2.990 euro
Limite imposta estera detraibile:	690 euro

$[2.990 \text{ E} \times (3000 \text{ A} / 13.000 \text{ D})]$

Importo credito d'imposta detraibile: 690 euro

Calcolo del importo di credito spettante nel caso delle retribuzioni convenzionali

Nel caso in cui il reddito prodotto all'estero concorra parzialmente alla formazione del reddito complessivo, anche l'imposta estera va ridotta in misura corrispondente (es. caso retribuzioni convenzionali).

L'imposta estera definitiva riproporzionata =

$$\text{Imposta estera} \times \frac{\text{Retribuzione convenzionale}}{\text{Reddito di lavoro dipendente che sarebbe stato tassato in via ordinaria}}$$

Conguaglio del sostituto d'imposta

Il sostituto deve tenere conto, nel determinare il carico fiscale del dipendente in sede di conguaglio, delle imposte pagate all'estero in via definitiva, in relazione a quanto da lui erogato. (art. 23 del DPR 600/1973).

Mentre il sostituto non è obbligato a tenere conto, in fase di conguaglio, delle imposte pagate all'estero derivanti da redditi di lavoro dipendente erogati da altri soggetti a fronte di autonomi rapporti di lavoro.

Problematiche

Le criticità più rilevanti legate al credito per le imposte pagate all'estero sono:

- definitività delle imposte (non valgono gli acconti, o i versamenti d'imposta in via provvisoria);
- sfasamento temporale nel recupero del credito di imposta;
- periodo di imposta estero non coincidente con quello italiano;

Tassazione Tfr

Il trattamento di fine rapporto maturato nel periodo di attività di lavoro dipendente prestato all'estero dal lavoratore che risulta fiscalmente non residente in Italia non è soggetto a tassazione in Italia.

Il medesimo trattamento è applicabile anche alle altre somme corrisposte in aggiunta al TFR, in proporzione alla parte di TFR maturato nel periodo di attività svolta all'estero.

La Risoluzione n. 341/E del 1° agosto 2008, prevede infatti:

“ ...la parte di TFR maturata nel periodo di lavoro svolto in Italia va tassata esclusivamente dal nostro Stato, in quanto può essere considerata retribuzione erogata ad un soggetto residente in relazione ad una prestazione di lavoro effettuata in Italia. D'altra parte l'imposizione del TFR riferibile agli anni di lavoro effettuati in Germania è riservata esclusivamente allo Stato tedesco, per analoga motivazione.”


Tassazione Tfr

In Italia viene tassato solo la quota di Tfr e di altre somme corrisposte in aggiunta al Tfr maturate nel periodo di lavoro in cui il dipendente è stato fiscalmente residente in Italia.

Si ritiene, non essendo ancora stato chiarito, che per il calcolo del reddito di riferimento gli anni di maturazione sono **solo quelli italiani** e non l'intero periodo.

Tassazione del TFR e convenzioni internazionali

Esistono due tipi di schema Modelli di Convenzione contro le doppie imposizioni con riferimento al TFR



Quello basato sull'originario Modello OCSE, senza riferimenti al TFR (Utilizzato nella quasi totalità delle Convenzioni stipulate fino al 2001)

Quello aggiornato che disciplina il TFR e le altre indennità (Sviluppato nel 2001 e utilizzato sulla maggior parte delle Convenzioni siglate o rinnovate dal 2001)

Tassazione del TFR e convenzioni internazionali

Il Modello originario OCSE

- Non prevede un trattamento specifico per il TFR
- Valgono le regole dell'art. 15 (in Italia il TFR è considerato retribuzione differita)



Interpretazione Ris. 341/E del 2008



Tassazione pro quota

Tassazione del TFR e convenzioni internazionali

Il Modello aggiornato

- Prevede un trattamento specifico per il TFR e le altre indennità
- Valgono le regole dell'art. 18

«Se un residente di uno Stato contraente diviene residente dell'altro Stato contraente, le somme ricevute da detto residente all'atto della cessazione dell'impiego nel primo Stato come indennità di fine rapporto o remunerazioni forfetarie di natura analoga sono imponibili soltanto nel primo Stato contraente. Ai fini del presente paragrafo, l'espressione "indennità di fine rapporto" comprende i pagamenti effettuati all'atto della cessazione di un incarico o di un impiego di una persona fisica.»



Tassazione in Italia

Tassazione del TFR e convenzioni internazionali

Eccezione: Convenzione con gli Stati Uniti

✓ *Art. 18, par. 3*

*“le indennità di fine rapporto ricevute dopo tale cambio di residenza e pagate in relazione ad un impiego svolto nel primo Stato mentre era ivi residente, sono imponibili **soltanto** nel primo Stato” (Italia - USA)*



Tassazione pro quota

Tassazione del TFR e convenzioni internazionali

- Nel caso un soggetto residente in Italia percepisca Tfr maturato per una parte in Usa e per una parte in Italia.
Il sostituto d'imposta italiano assoggetta a tassazione unicamente la quota di Tfr maturata in Italia.
- Nel caso un soggetto residente in Usa percepisca Tfr maturato per una parte in Italia e per una parte in Usa.
Il sostituto d'imposta italiano assoggetta a tassazione unicamente la quota di Tfr maturata in Italia.



ASSOLOMBARDA

Confindustria Milano Monza e Brianza

www.assolombarda.it
www.farvolaremilano.it
www.assolombardanews.it
Seguici su     